

Privilegio artigiano: riferimento formale e sostanziale alla legge n. 443 del 1985 e rilevanza dei costi per l'acquisto delle merci

Tribunale di Ravenna, 23 dicembre 2014. Estensore Alessandro Farolfi.

Privilegi - Impresa artigiana - Riferimento formale e sostanziale alla legge n. 443 del 1985 - Rilevanza dei costi per l'acquisto di merci

La recente novella apportata all'art. 2571 bis n. 5 l.f. (modificato con l'art. 36 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 10 febbraio 2012) impone all'interprete di ricostruire la nozione di impresa artigiana non tanto alla luce dell'art. 2083 c.c. quanto, piuttosto, con riferimento ai criteri contenuti nella nota legge n. 443 del 1985.

Tale riferimento è ad un tempo formale (iscrizione all'albo, numero massimo di dipendenti, ecc.) e sostanziale (prevalenza del costo per il lavoro sul costo legato agli aspetti organizzativi, gestionali e di capitale) non potendosi a tal fine omettere di valorizzare i costi per l'acquisto di merci oggetto di lavorazioni e servizi, né – al contrario – limitarsi a considerare una sola frazione non meglio precisata del capitale circolante o i soli ammortamenti dell'esercizio in cui il credito oggetto di insinuazione è maturato.

(Massima a cura di Alessandro Farolfi - riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio fallimenti

Il Giudice delegato, dott. A. Farolfi,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede, nella
procedura fallimentare E. s.r.l. in liquidazione,

premesso che

con istanza di ammissione al passivo (cronologico n. 168) C. s.r.l. ha
richiesto l'ammissione al passivo per i seguenti importi: Euro 237.140,76
oltre interessi moratori con il grado privilegiato ex art. 2571 bis n. 5 c.c.
ed in prededuzione per Euro 5.075,20 per le spese liquidate nella
sentenza con cui è stata rigettata l'opposizione al d.ing. 13/13 emesso da
questo Tribunale in data 2/1/2013;

il Curatore ha proposto di declassare quanto richiesto in chirografo
ammettendo complessivamente al passivo l'importo di Euro 245.022,66;
letta l'istanza che precede e la documentazione allegata si condividono le
conclusioni del curatore, dovendo a quanto dallo stesso rilevato
ulteriormente considerarsi in diritto:

come è noto l'art. 2571 bis n. 5 è stato oggetto di un recente modifica normativa:

- questo il vecchio testo dell'art. 2751-bis cod. civ. ("Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:...5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti);

- questo il nuovo testo dell'art. 2751-bis, co. 1, n. 5, cod. civ. ("Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:...5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti)

la nuova versione della norma è stata introdotta con l'art. 36, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 entrato in vigore il 10 febbraio 2012;

la nuova disposizione appare *ratione temporis* applicabile al caso di specie, avuto riguardo alla ricordata data di emissione del d.ing. nel quale veniva "cristallizzato" l'importo preteso dalla creditrice;

anche a voler ritenere che la recente novella imponga all'interprete, come in effetti appare, di ricostruire la nozione di impresa artigiana non tanto alla luce dell'art. 2083 c.c. quanto, piuttosto, con riferimento ai criteri contenuti nella nota legge n. 443 del 1985, resta il dato evidente che – come analiticamente osservato dal Curatore – nel caso di specie i dati di bilancio della C. s.r.l. assegnano una prevalenza del fattore capitale/organizzazione rispetto al fattore umano;

in primo luogo, va riconfermata la circostanza che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non è di per sé sufficiente ad ottenere il riconoscimento del relativo privilegio generale, essendo piuttosto divenuto oggi un elemento indispensabile ma non da solo esaustivo nel procedimento di verifica della spettanza o meno dell'invocato privilegio;

il riferimento della nuova norma alla necessità che l'impresa sia quella "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", infatti, sembra andare nel senso della necessaria compresenza tanto degli elementi formali (iscrizione all'albo, numero massimo di dipendenti, ecc..) quanto degli elementi sostanziali che giustificano il riconoscimento della causa di prelazione alla luce della ricordata normativa n. 443/85;

a conferma di tale esegesi può ricordarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1996, che ha avallato la giurisprudenza della Cassazione che distingue(va) tra nozione di impresa artigiana ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (ricavabile dalla legislazione regionale) e nozione di impresa artigiana rilevante ai fini privatistici, ma non ha anche affermato che quest'ultima nozione debba ricavarsi dall'art. 2083 c.c.;

quindi, seppure il concetto di impresa non piccola e quindi fallibile ed impresa artigiana non possono più ritenersi coincidenti, neppure possono accettarsi sic et simpliciter le considerazioni mosse dalla società istante che, per giungere ad asserire la prevalenza del costo per il lavoro dipendente sul costo legato agli aspetti organizzativi, gestionali e di capitale è costretta a:

a) non considerare in alcun modo i costi per gli acquisti di merci oggetto di lavorazione (pari di per sé soli ad Euro 968.459 nell'esercizio 2012 di maturazione del credito) od i costi per servizi (essi stessi di importo assai elevato e pari ad Euro 366.236);

b) non considerare neppure il capitale circolante netto (di ben Euro 678.062) proponendo di valutare una sola frazione del capitale circolante lordo (nella specie divisa per il dividendo 18,40 di incerto valore aziendale;

c) non considerare altresì le immobilizzazioni al lordo degli ammortamenti (, ma soltanto gli ammortamenti stessi;

più radicalmente, inoltre, ammessa la presenza di 17 dipendenti nel 2012 per un costo di Euro 508.651, la società istante non ha in alcun modo dimostrato che la stessa “non lavori in serie”, così come distingue l’art. 4 della citata L. 443/1985, dovendosi ritenere che il limite quantitativo più elevato ivi previsto dipenda dalle concrete modalità di lavorazione non essendo sufficienti l’apportare mere varianti dimensionali o semplici adattamenti alle specifiche del cliente a prodotti comunque oggetto di lavorazione anche per terzi per trasformare la relativa produzione come “non di serie”;

sul punto si può ricordare che, *mutatis mutandis*, “è da qualificarsi contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell’acquirente ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie, vale a dire un’attività di progettazione e assemblamento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell’esecuzione delle opere a lui affidate” (Cass. 08/09/1994, n. 7697; in precedenza anche Cass. 28/02/1987, n. 2161);

in definitiva, poiché l’istante dimostra valori contabili da cui è possibile desumere una considerevole prevalenza dei fattori economici, organizzativi e gestionali sul costo del lavoro nell’esercizio in cui è maturato il credito di cui alla domanda giudiziale in valutazione e, concorrentemente, neppure ha dimostrato di poter aspirare (aspetto che comunque non sarebbe di per sé esaustivo) al più elevato limite dimensionale di cui all’art. 4 lett. a) della L. 443/89 (che per le lavorazioni non di serie eleva il numero dei dipendenti a 18), il credito azionato va ammesso allo stato passivo ma in chirografo;

stessa conclusione per l’importo relativo alla condanna alle spese, cui non può riconoscersi il beneficio della prededuzione, trattandosi di un importo dovuto a titolo di ristoro di spese legali altrui, derivante da una fattispecie geneticamente anteriore alla stessa fase concordataria e, comunque, non legata da alcun nesso di occasionalità o funzionalità con la procedura concorsuale ex art. 111 l.f.;

P.T.M

Ammette l’istante C. s.r.l. al passivo per la somma di Euro 245.022,66 in chirografo.

Manda al curatore per la comunicazione.

Ravenna, 23 dicembre 2014

Il Giudice delegato Dott. A. Farolfi